



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data

09-08-2018



RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

“INTRODUZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA NELL’ORDINAMENTO SAMMARINESE”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Colleghi Segretari di Stato,

Onorevoli Consiglieri,

la proposta legislativa che è posta all'attenzione del Consiglio Grande e Generale nella seduta odierna risponde al primario obiettivo di introdurre nell'ordinamento sammarinese una categoria di reato attualmente mancante, cioè a dire quello di corruzione privata.

La corruzione in ambito privato concerne quelle condotte criminose che comportano una sanzione in materia di corruzione ma che non hanno quale soggetto interessato un pubblico ufficiale. La tradizione giuridica sammarinese ha sempre ed esclusivamente limitato l'ambito di punibilità della corruzione a quello meramente pubblico. In linea con i più evoluti modelli internazionali, pare ora opportuno estendere la punibilità di condotte corruttive anche nel settore privato, in ragione dell'importanza di dare tutela a valori etici universali come la fiducia e la lealtà, che sono indispensabili per un positivo mantenimento e sviluppo delle relazioni sociali ed economiche. La corruzione privata, infatti, rappresenta una ferita per l'intera società - anche in assenza di un pregiudizio di natura pecuniaria per le vittime - e la sua incriminazione si rivela dunque necessaria per assicurare il rispetto della concorrenza leale fra le attività economiche.

Trattasi di una categoria di reato proveniente da esperienze normative diverse anche da quella italiana, dove pure è stata introdotta in tempi recentissimi.

Con l'introduzione della corruzione privata e con altre disposizioni di corredo, questo progetto di Legge, punta quindi a recepire le raccomandazioni emanate dal *Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d'Europa* (GRECO) nei confronti del nostro Paese nel Rapporto sul Terzo Ciclo di Valutazione, adottato a Strasburgo il 18 marzo 2016 in occasione della 71ª riunione plenaria, aventi ad oggetto le incriminazioni stabilite dagli strumenti normativi del Consiglio d'Europa in materia di lotta alla corruzione – Convenzione Penale sulla Corruzione¹ e relativo Protocollo Addizionale².

L'adozione del Rapporto in seduta plenaria era stata preceduta, come da regolamento del GRECO, da una visita di valutazione in territorio sammarinese svoltasi sei mesi prima (fine settembre

¹ <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f3f5>

² <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008370e>

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814





**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

– inizio ottobre 2015), in occasione della quale i valutatori dell'organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa avevano avuto la possibilità di incontrare e interloquire approfonditamente, in materia di incriminazioni, con una delegazione della Magistratura del Tribunale, capeggiata dal Magistrato Dirigente.

La Convenzione Penale sulla Corruzione e il relativo Protocollo Addizionale, fatti a Strasburgo, rispettivamente, il 27 gennaio 1999 e il 15 maggio 2003, costituiscono il principale quadro giuridico europeo di riferimento per la lotta alla corruzione, il quale consente di coordinare l'azione penale degli Stati Parte nei confronti di diverse pratiche corruttive. I suddetti strumenti giuridici si preoccupano di uniformare le varie fattispecie di comportamenti legati ai reati di corruzione previsti nei diversi Stati, nonché le misure di contrasto e repressione del fenomeno, e di migliorare la cooperazione tra gli Stati nel perseguimento della corruzione.

La Repubblica di San Marino, dopo aver firmato la Convenzione Penale sulla Corruzione il 15 marzo 2003, ha ratificato entrambi gli strumenti normativi con Decreto Consiliare 26 luglio 2016 n. 94.

La ratifica della Convenzione Penale sulla Corruzione era stata raccomandata, oltre che dal GRECO, anche dal Consiglio Grande e Generale, il quale, nella propria seduta del 30 ottobre 2015, aveva adottato all'unanimità un Ordine del Giorno con cui impegnava il Congresso di Stato a presentare un progetto di legge che integrasse la legislazione nazionale con alcune fattispecie previste dalla predetta Convenzione: in particolare, la fattispecie concernente la corruzione in ambito privato.

L'articolato del presente progetto di legge mira nello specifico a recepire la raccomandazione V che il GRECO, nel suo Rapporto di Valutazione sulle Incriminazioni, ha emanato nei confronti della Repubblica di San Marino, introducendo nell'ordinamento sammarinese e, quindi, nel Codice Penale, proprio questa fattispecie di reato con le relative sanzioni. La struttura dell'articolato ricalca pedissequamente quella della Convenzione Penale sulla Corruzione, nell'ottica di adeguarsi perfettamente alla relativa raccomandazione. Tale articolo, al primo comma, racchiude tutte le categorie di attori ricomprese nella definizione generale - utilizzata dalla Convenzione Penale sulla Corruzione - di "direttore o dipendente di un ente privato", definizione che viene chiaramente precisata nel paragrafo 54 del rapporto esplicativo³ che accompagna il testo della Convenzione.

L'art. 2 del progetto di legge, modificando l'art. 374 ter del Codice Penale, risponde alla raccomandazione VI del Rapporto di Valutazione sulle Incriminazioni GRECO, la quale chiede di considerare esplicitamente reato penale la corruzione attiva e passiva degli arbitri nazionali e stranieri e dei giurati stranieri in conformità agli articoli 4 e 6 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Penale sulla Corruzione.

³ <https://rm.coe.int/16800cce44>



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'art. 3 intende recepire la raccomandazione II del Rapporto di Valutazione sulle Incriminazioni GRECO, garantendo che tutti i reati di corruzione siano interpretati in modo tale da contemplare esplicitamente i casi di corruzione commessi attraverso intermediari, nonché i casi in cui il vantaggio non sia destinato al funzionario stesso ma a terzi.

L'art. 4, infine, mira a recepire la raccomandazione VI del GRECO, che richiede di estendere la giurisdizione sammarinese a tutti i reati di corruzione commessi all'estero: (i) da cittadini sammarinesi, pubblici ufficiali sammarinesi o membri di assemblee pubbliche, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b, della Convenzione; (ii) o che coinvolgono pubblici ufficiali sammarinesi o qualsiasi altra persona di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c, della Convenzione.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Colleghi Segretari di Stato,

Onorevoli Consiglieri,

al termine di questa illustrazione dei motivi e dei contenuti del progetto di legge appena presentato, confido nello svolgimento di un proficuo dibattito sui relativi contenuti, finalizzato ad un positivo accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale quando l'iter di adozione sarà completato.



Segretario di Stato

Nicola Renzi)



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affaricsteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814